

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IMPOSIMATO, BATTELLO, MACIS, GRECO, SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, LONGO, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, GIANOTTI, GAMBINO, CASCIA, CASADEI LUCCHI, BENASSI, TORNATI e VECCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1988

Abrogazione del soggiorno obbligato

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi anni, numerosi esponenti del crimine organizzato di stampo mafioso sono stati inviati incautamente in luoghi di soggiorno obbligato del nord e centro Italia. A causa della presenza di tali pericolosi criminali, dotati di notevoli mezzi finanziari e quindi di una grande capacità di corruzione ed intimidazione degli amministratori dei luoghi di soggiorno, alcune zone tradizionalmente immuni dal fenomeno mafioso hanno conosciuto una drammatica esplosione dei sequestri di persona, del traffico e del consumo della droga, delle estorsioni, degli omicidi, e, in definitiva, una grave minaccia all'ordine pubblico democratico. Il risultato del continuo ricorso al soggiorno obbligato è stato nettamente negativo poichè lo Stato non ha raggiunto l'obiettivo di isolare i criminali dall'ambiente di origine a causa dei veloci

mezzi di comunicazione a disposizione degli interessati; anzi si è consentito e si consente ai soggiornanti obbligati di stabilire nuove basi operative in località carenti di controlli di polizia.

Inoltre risulta che dei mafiosi sottoposti alla misura del soggiorno obbligato solo una esigua minoranza è presente nei luoghi assegnati, poichè gli altri si sono sottratti alla misura di prevenzione o si sono resi responsabili di gravissimi delitti, coinvolgendo anche esponenti della criminalità locale.

La stessa Commissione antimafia nella IX legislatura ha riconosciuto la necessità della abrogazione o della modifica del soggiorno obbligato a causa delle nefaste conseguenze della sua applicazione.

Si rende necessaria, dunque, l'abolizione della diffida e dell'obbligo di soggiorno.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Alle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono essere applicate esclusivamente le misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio e della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

2. Sono abrogate le disposizioni relative alle misure di prevenzione della diffida del questore e dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune.